

« Implementazione del Reg. EU 340/2015 Controllori del Traffico Aereo (ATCO)»

Le note informative contengono informazioni attinenti l'area della Sicurezza del Volo (Safety) e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Parzialmente interessato</i>
ATM	<i>Parzialmente interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Titolari di licenze di ATCO, allievi ATCO, organizzazioni di addestramento ATCO</i>
MED	<i>Esaminatori aeromedici (AME), Centri aeromedici (AeMC)</i>
NAV	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

Il prossimo 31 dicembre 2016 cambieranno i requisiti medici per la certificazione dell'idoneità psicofisica dei Controllori del Traffico Aereo (ATCO). In tale data diventerà applicabile il Regolamento (UE) n. 340/2015, del 20 febbraio 2015 che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogando il Regolamento 805/2011 della Commissione, stabilisce i nuovi requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo. In particolare, l'Allegato IV al Regolamento 340/2015 (Parte ATCO.MED) e i relativi metodi accettabili di rispondenza e materiale guida (Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-Med), pubblicati attraverso la Decision n.2015/2010/R della Commissione Europea, costituiscono i riferimenti per le certificazioni mediche d'idoneità di Classe 3 per il rilascio delle licenze quale Controllore del Traffico Aereo (ATCO).

L'Allegato IV - Capo C costituisce, inoltre, il riferimento per le attribuzioni degli Esaminatori Aeromedici (AME), titolati a rilasciare tali certificazioni di idoneità, sostanzialmente ricalcando quanto già normato in proposito nel Regolamento Aircrew 1178/2011 e 290/2012 e relative AMC-GM.

Il testo del nuovo Regolamento ATCO è consultabile e scaricabile nella Sezione Normativa del sito istituzionale ENAC www.enac.gov.it.

2. SCOPO

Scopo della presente Nota Informativa è di portare a conoscenza dei soggetti interessati (AeMC, AME, ATCO, società di fornitura servizi ATM/ANS) le principali scadenze nonché le modalità con le quali ENAC intende informare nel dettaglio l'utenza sulle modifiche introdotte dalla nuova normativa europea (vedasi anche punto 5. della presente NI).

Il Regolamento ATCO sostituisce il Regolamento UE 805/2011 che disciplina, fino al 31 dicembre 2016, la certificazione di idoneità alla Classe 3 degli ATCO e, sempre dalla stessa data, sostituisce il

documento Eurocontrol “Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers” che stabilisce i requisiti medici di idoneità alla mansione di ATCO. Per quanto attiene il rilascio delle certificazioni mediche dei controllori di traffico aereo, quanto normato nel Regolamento medico di ENAC “Organizzazioni sanitarie e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici” e nella Circolare MED-01A (attuazione del suddetto Regolamento), sarà oggetto di aggiornamento quanto prima.

3. STRUTTURA REGOLAMENTO ATCO

3.1. Il Regolamento ATCO ha, nel suo complesso, la struttura di un articolato a cui sono collegati quattro Allegati. Ogni Allegato è identificato come “Parte”, ed è suddiviso in “Capi” e in “Titoli” che talvolta contengono “Appendici”. Struttura e contenuti del nuovo Regolamento ATCO (Allegati, codici, limitazioni, etc.), rispetto al precedente Regolamento 805/2011 si armonizzano molto di più con la struttura del Regolamento Aircrew, entrato in vigore già da tre anni e ormai familiare agli AME e agli AeMC.

Di seguito, si riportano la struttura generale del Regolamento ATCO e le diverse sezioni di interesse medico:

- Introduzione e Articolato, composto da 11 articoli.
 - Allegato I – Parte ATCO (“Requisiti per il rilascio delle licenze di controllori del traffico aereo”)
 - Allegato II – Parte ATCO.AR (“Requisiti per le Autorità competenti”)
 - o Capo F: “Requisiti specifici relativi alla certificazione aeromedica”
 - o Appendice 3 dell’All. II – “Certificato per Esaminatori aeromedici”
 - o Appendice 4 dell’All. II – “Certificato per Centri Aeromedici”
 - Allegato III – Parte ATCO.OR (“Requisiti previsti per le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo e i centri aeromedici”)
 - o Capo E: “Requisiti per i centri aeromedici”
 - Allegato IV – Parte ATCO.MED (“Requisiti medici per controllori del traffico aereo”)
 - o Capo A: “Requisiti generali”
 - o Capo B: “Requisiti per certificati medici di controllori del traffico aereo”
 - o Capo C: “Esaminatori aeromedici (AMEs)”
- 3.2. Il Regolamento 340/2015, inoltre, è corredato di quattro documenti, le Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM), che rappresentano gli allegati alla Decision n.2015/2010/R della Commissione Europea e definiscono con maggiore dettaglio sia i requisiti medici sia quelli applicabili all’Autorità e alle Organizzazioni. Le quattro AMC and GM di interesse medico sono le seguenti:

- Annex II (to ED Decision 05/010/R) – AMC and GM: “PART.ATCO.AR - Requirements for competent authorities”
 - o Subpart C: “Oversight and enforcement” (riservato a ENAC)
 - o Subpart D: “Issue, revalidation, renewal, suspension and revocation of licenses, ratings, endorsement and authorizations” (riservato a ENAC)
 - o Subpart F: “Specific requirements relating to aero-medical certification”
 - AMC1 ATCO.AR.F.005 Medical certificate
 - AMC1 ATCO.AR.F.020 Aero-medical forms
- Annex III (to ED Decision 05/010/R) – AMC and GM: “PART.ATCO.OR - Requirements for air traffic controller training organisations and Aero-Medical Centers”
- Annex IV (to ED Decision 05/010/R) – AMC and GM: “PART.ATCO.MED - Medical requirements for air traffic controllers”
 - o Subpart A: “General requirements”
 - o Subpart B: “Specific requirements for Class 3 medical certificates”

- Subpart C: "Aero-medical Examiners (AMEs)"
- Annex V (to ED Decision 05/010/R) – AMC and GM to Commission Regulation (EU) 2015/340.

4. PRINCIPALI IMPLICAZIONI – COSA CAMBIA DAL 31 dicembre 2016

Relativamente al Regolamento (UE) n. 340/2015 del 20 febbraio 2015 gli Allegati II, III e IV hanno impatto sulla materia della medicina aeronautica.

4.1. Per quanto riguarda l'Allegato I del Regolamento ATCO, pur non trattando questo allegato alcun argomento medico, vale la pena richiamare l'attenzione sul requisito ATCO.A.015 "Esercizio delle attribuzioni di licenze e incapacità provvisoria" in cui si chiarisce che i titolari di una licenza ATCO:

- non possono esercitare le attribuzioni della loro licenza quando dubitano di poter esercitare tali attribuzioni in sicurezza;
- devono informare immediatamente il fornitore dei servizi.

In questi casi i fornitori dei servizi di navigazione aerea:

- possono dichiarare l'incapacità provvisoria del titolare della licenza;
- devono sviluppare e attuare procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per permettere ai titolari delle licenze che dichiarano l'incapacità provvisoria, di dichiarare l'incapacità provvisoria;
- gestire l'impatto operativo dei casi di incapacità provvisoria;
- informare l'autorità competente.

4.2. L'Allegato II contiene i requisiti dell'Autorità nazionale (ENAC), in armonia con quanto già precedentemente normato dal Regolamento Aircrew (1178/2011 e 290/2012). Il Regolamento ATCO, infatti, specifica meglio, rispetto al precedente 805/2011 le competenze dell'Autorità nazionale, relativamente al rilascio, rinnovo e rivalidazione dei certificati e dei privilegi, così come dettaglia il processo di sorveglianza e la possibilità di applicare sanzioni ovvero revocare certificazioni e privilegi (nel caso dell'AMS di ENAC, nei confronti di AeMC e AME).

4.2.1 I certificati medici d'idoneità per i controllori del traffico aereo dovranno essere conformi a quanto normato dal Regolamento ATCO (vedi AMC1 ATCO.AR.F.005 Medical certificate) che, sostanzialmente, ricalca la modulistica già standardizzata con il Regolamento Aircrew; quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore del Regolamento ATCO rimarranno comunque validi fino alla successiva data di scadenza.

4.3. L'Allegato III contiene i requisiti delle Organizzazioni, cui dovranno adeguarsi gli AeMC, e sarà applicabile in Italia sempre a partire dal 31 dicembre 2016. In realtà, la relativa AMC non include nessun riferimento agli AeMC per cui si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento Aircrew per quanto riguarda le strutture e il processo di certificazione e sorveglianza. In questa sede si può comunque confermare che il Regolamento 340/2015 sarà applicabile, dal 31.12.2016:

- per tutti i nuovi AeMC che presenteranno domanda di autorizzazione;
- per tutti gli AeMC già certificati alla data di entrata in vigore del Regolamento ATCO.

I certificati di riconoscimento degli AeMC già certificati rimangono validi e non saranno sostituiti.

4.4. I certificati di autorizzazione degli AME accreditati per i privilegi della Classe 3, rilasciati prima della data di applicazione del Regolamento ATCO, rimangono validi fino alla loro scadenza. Il Regolamento ATCO conferma l'esclusione dei medici generalisti della possibilità di certificare l'idoneità dei controllori del traffico aereo.

4.5. Si conferma che, dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento ATCO, il certificato "iniziale" può essere rilasciato solo da un AeMC certificato (al momento, solo gli IMAS AM); il certificato di "rinnovo" può essere rilasciato da un AeMC certificato, dai SASN e dagli AME certificati da ENAC per i privilegi della classe 3.

- 4.6 L'Allegato IV è di fondamentale importanza per AeMC ed AME in quanto contiene i nuovi requisiti medici che entreranno in vigore dal 31 dicembre 2016. Per quanto sopra, con l'entrata in vigore del Regolamento ATCO non saranno più applicabili, per i controllori del traffico aereo, i requisiti medici contenuti nel Documento Eurocontrol "Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers", edizione 2.0 dell'8.2.2006.
- 4.7 Si riportano, di seguito, le principali novità incluse nell'Allegato IV e nell'AMC/GM "PART.ATCO.MED - Medical requirements for air traffic controllers", rimandando a specifici workshop (vedi successivo punto 5) l'analisi dettagliata dell'articolato normativo.
- GM1 ATCO.MED.020: "Decrease in medical fitness" riporta una Guida sui farmaci compatibili o meno con l'attività quale controllore del traffico aereo, comprese le sostanze classificate come psicoattive (per queste ultime si rimanda anche al nuovo articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, dove il punto 104 è sostituito dal seguente: «*sostanza psicoattiva*», alcool, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi ed ipnotici, cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, *ad esclusione di caffè e tabacco*);
 - Una novità assoluta è rappresentata, nell'AMC/GM to ATCO.Part MED, dalla standardizzazione, nella subpart B, dei codici delle limitazioni operative che non erano presenti nel Regolamento 805/2011. Rispetto alle limitazioni già introdotte nel Regolamento Aircrew, qui vengono introdotte due nuove limitazioni specifiche per gli ATCO: la "VXL" (Correction for defective distant vision depending on the working environment) e la "VXN" (Correction for defective near vision; Correction for defective distant vision depending on the working environment) che tengono conto proprio della peculiarità dell'ambiente in cui lavora l'ATCO; entrambe queste limitazioni, apponibili da AeMC e AME, possono essere imposte consultando il provider dei servizi di navigazione aerea;
 - sempre per quanto riguarda l'apposizione delle limitazioni operative, le limitazioni HAL e RXO possono essere imposte da AME e AeMC mentre SIC e SSL possono essere imposte solo dall'AMS, la quale ha la prerogativa di essere l'unica autorità a poter rimuovere tutte le limitazioni.
 - Per quanto riguarda gli specifici requisiti medici, rimandando alla lettura approfondita del Regolamento, qui si segnalano soltanto alcune novità di rilievo, rispetto al Documento Eurocontrol che cesserà la sua validità al 31.12.2016:
 - o Lipidi sierici: dovranno essere testati al primo rilascio e alla prima visita dopo i 40 anni;
 - o Color vision: fermo restando il requisito della normale tricromaticità richiesto al personale ATCO e in considerazione del fatto che le Tavole di Ishihara sono considerate non sufficienti per la valutazione della normale tricromaticità, per quanto riguarda la verifica di tale requisito viene introdotto il test CAD, in alternativa all'anomaloscopia di Nagel (o equivalente).
 - o Requisiti uditivi: una sostanziale novità è rappresentata dalle nuove soglie minime per l'acutezza uditiva che passano, per le frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz, da 20 a 35 dB e, per la frequenza di 3000 Hz, da 35 a 50 dB
 - L'Allegato IV, infine, contiene i requisiti per la certificazione degli esaminatori aeromedici che, sostanzialmente, ricalcano quanto già normato nel Regolamento Aircrew. Vengono, infatti, dettagliati meglio i requisiti che i medici certificatori devono possedere per poter ottenere i privilegi per la Classe 3, ivi compreso la frequenza dei corsi basici e avanzati in Medicina Aeronautica, che dovranno essere riconosciuti da ENAC e dovranno includere moduli specifici per la valutazione aeromedica degli ATCO e l'ambiente specifico del controllo del traffico aereo (vedi anche AMC/GM to PART.ATCO.MED).

5. WORKSHOP DI AGGIORNAMENTO

Per facilitare il processo di transizione, l'ENAC ha in programma l'organizzazione di specifici workshop di aggiornamento sulla futura normativa, rivolti agli AeMC e agli AME, verosimilmente

in due sedi geograficamente distinte al fine di agevolare la massima partecipazione degli interessati.

6. **AGGIORNAMENTI**

La presente Nota Informativa potrà essere periodicamente oggetto di aggiornamento e/o integrazione al fine di informare i soggetti interessati sullo stato di avanzamento del processo di transizione.

7. **DOMANDE**

Domande sull'argomento della presente Nota Informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: medicina.aeronautica@enac.gov.it

8. **VALIDITÀ'**

La presente Nota Informativa rimane in vigore fino a nuova comunicazione.

Firmato
Il Direttore Centrale Regolazione Aerea
Ing. Giuseppe Daniele Carrabba

(documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)